



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Capitaneria di porto di Civitavecchia

Ordinanza

“Ormeggio unità da diporto alle banchine n. 6 (Michelangelo) e n. 7 (Guglielmotti) del porto storico di Civitavecchia”

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia

- VISTA** la propria Ordinanza n. 15/2019 in data 04.02.2019, con la quale sono stati disciplinati gli ormeggi delle unità da diporto nel porto storico di Civitavecchia e, più precisamente, nello specchio acqueo ricompreso tra le banchine n. 6 (Michelangelo) e n. 7 (Guglielmotti);
- VISTO** il fg. prot. n. 8096 in data 16.06.2014 dell'allora Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio e la documentazione posta a corredo, con il quale è stata prodotta alla scrivente la documentazione tecnica afferente agli arredi di banchina e al sistema di ormeggio realizzati nell'ambito del porto storico di Civitavecchia;
- VISTO** il proprio fg. prot. n. 43387 in data 28.06.2023, con il quale è stata rappresentata all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale l'esigenza della revisione del suddetto sistema di ormeggio (campo boe) a seguito di specifiche segnalazioni dei servizi portuali;
- VISTO** il proprio fg. prot. n. 12168 in data 01.03.2024, con il quale è stata indetta una riunione con il suddetto Ente, con la Corporazione Piloti e con il Gruppo Ormeggiatori per effettuare una valutazione finalizzata alla revisione del sistema di ormeggio (campo boe);
- VISTO** il proprio fg. prot. n. 29335 in data 13.05.2024, con il quale è stato trasmesso ai suddetti soggetti il verbale della riunione svoltasi in data 07.03.2024 e la proposta progettuale del campo boe ai fini dell'esecuzione da parte dell'ADSP degli occorrenti interventi di manutenzione e riconfigurazione del sistema di ormeggio;
- VISTO** il fg. prot. n. 1790 in data 10.01.2025, con il quale l'ADSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha comunicato l'ultimazione delle lavorazioni di manutenzione e riorganizzazione del campo boe;
- VISTI** i propri fogli prot. n. 4984 in data 23.01.2025 e prot. n. 23977 in data 09.04.2025, con i quali sono state indette riunioni con il suddetto Ente, con la Corporazione Piloti e con il Gruppo Ormeggiatori, allo scopo condividere gli aggiornamenti da apportare all'Ordinanza sopra richiamata;
- VISTI** gli esiti delle riunioni del 29.01.2025 e del 15.04.2025;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare la vigente regolamentazione degli ormeggi delle unità da diporto nello specchio acqueo ricompreso tra le banchine n. 6 (Michelangelo) e n. 7 (Guglielmotti), al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e tutelare la sicurezza della navigazione;

- VISTA** la propria Ordinanza n. 14/2003 in data 31/03/2003 e ss.mm.ii, con la quale è stato approvato il *“Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia”*;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 150/2016 in data 04/10/2016, con la quale è stata disposta la destinazione ad uso pubblico per l’ormeggio delle unità da diporto delle banchine n. 6 (Michelangelo) e n. 7 (Guglielmotti) del porto storico di Civitavecchia;
- VISTI** il Decreto in data 27.03.2025 della Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di obbligatorietà per il servizio di pilotaggio nel porto di Civitavecchia;
- VISTO** il Decreto in data 27.03.2025 della Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di obbligatorietà per il servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Civitavecchia;
- VISTO** il D.Lgs n. 171 in data 18/07/2005 e ss.mm.ii., recante “Codice della nautica da diporto”;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 74 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942, n. 327 nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 15/02/1952, n. 328;

ORDINA

Art. 1 – (Ormeggio delle unità da diporto nella darsena Traianea)

1. All’interno dello specchio acqueo del porto storico di Civitavecchia, come si evince dallo stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, lo stazionamento delle unità da diporto, predisposto nel piano ormeggi dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro settentrionale, è disciplinato come segue:
 - Banchina n. 6 (Michelangelo) “in andana” - unità aventi lunghezza f.t. non superiore a: 90 metri per l’ormeggio alle boe posizionate nella parte centrale; 70 metri per l’ormeggio alle boe posizionate nelle parti intermedie; 50 metri per l’ormeggio alle boe posizionate nelle parti laterali;
 - Banchina n. 7 (Guglielmotti) “all’inglese” – unità aventi lunghezza f.t. non superiore a 100 metri, qualora in banchina ne siano ormeggiate due.
2. Il pescaggio delle unità da diporto che intendono ormeggiare alle suddette banchine non deve essere superiore a 5,50 metri.

Art. 2 – (Impiego dei servizi tecnico-nautici)

1. Le navi da diporto destinate alle banchine n. 6 (Michelangelo) e n. 7 (Guglielmotti) devono richiedere il servizio di ormeggio al Gruppo Ormeggianti del porto di Civitavecchia. Tale servizio deve essere reso anche alle altre unità da diporto, quando richiesto dall’Autorità Marittima nei casi di necessità ed urgenza a tutela della sicurezza portuale e della navigazione.
2. Le navi da diporto destinate alle banchine n. 6 (Michelangelo) e n. 7 (Guglielmotti) devono richiedere il servizio di pilotaggio alla Corporazione dei Piloti dei porti di Roma. Tale servizio deve essere reso anche alle altre unità da diporto, quando richiesto dall’Autorità Marittima nei casi di necessità ed urgenza a tutela della sicurezza portuale e della navigazione.

Art. 3 – (Servizio di bunkeraggio)

3. Fatte salve le disposizioni in materia di bunkeraggio contenute nell'ordinanza n. 14/2003 richiamata in premessa, è vietato il bunkeraggio a mezzo autobotte e bettolina a tutte le unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo della darsena Traianea.

Art. 4 – (Obblighi durante la sosta nella darsena Traianea)

1. Durante la sosta alle banchine Michelangelo e Guglielmotti, il proprietario/armatore/comandante/possessore/utilizzatore di ciascuna unità da diporto deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) ormeggiare secondo quanto previsto dal piano ormeggi dell'Autorità di Sistema Portuale in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità navali e, preferibilmente, con la prua rivolta verso l'uscita della darsena Traianea, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi, anche di riserva, in relazione alle caratteristiche delle unità e alle condizioni meteomarine in atto e previste;
 - b) non effettuare ormeggio affiancato "*c.d. ormeggio a pacchetto*";
 - c) tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi e all'esaurimento acqua;
 - d) prima di ogni avvio del motore, effettuare l'operazione di apertura del vano motore e/o di areazione delle sentine al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi;
 - e) mantenere disattivati i radar;
 - f) prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
 - g) in caso di avverse condizioni meteomarine, provvedere a rinforzare gli ormeggi;
 - h) attenersi ai divieti/prescrizioni/obblighi previsti da altri provvedimenti permanenti e/o temporanei che regolamentano e disciplinano l'uso del porto e delle attività consentite.
 - i) assicurare la raccolta dei rifiuti, ivi compreso il conferimento di olii, batterie e filtri esausti, secondo le modalità/procedure indicate nel vigente "*Piano raccolta rifiuti*" dell'Autorità di Sistema Portuale;
2. Qualora il proprietario/armatore/comandante/possessore/utilizzatore delle unità da diporto non provveda ad adottare le misure di cui al precedente comma 1, lett. g), il controllo delle condizioni di ormeggio delle unità da diporto viene assicurato dal Gruppo ormeggiatori su richiesta della Capitaneria di porto di Civitavecchia, la quale stabilirà il numero dei sopralluoghi ritenuti necessari in considerazione delle condizioni meteomarine presenti in zona.
3. L'esito dei controlli deve essere immediatamente comunicato alla Sala operativa ed al Nucleo nostromi della Capitaneria di porto di Civitavecchia, nonché all'Autorità di Sistema Portuale.
4. Per il servizio reso nei termini di cui al precedente punti 2), fatte salve eventuali intese con gli armatori delle unità da diporto, si applicano i compensi di cui all'art. 7 della vigente Ordinanza tariffaria della Capitaneria di porto di Civitavecchia.
5. In caso di sosta non operativa e/o notturna alle banchine Michelangelo e Guglielmotti, le unità da diporto devono assicurare sempre la pronta reperibilità del comandante (ovvero di un delegato dal comandante in possesso di idoneo titolo per la conduzione del mezzo navale) e/o della componente minima

dell'equipaggio, in grado di eseguire le manovre e provvedere ad ogni tipo di emergenza. Il Comandante dell'unità da diporto (o suo delegato) deve comunicare per posta elettronica alla Capitaneria di porto di Civitavecchia (cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it - civitavecchia@guardiacostiera.it) ed alla Autorità di Sistema Portuale (protocollo@portidiroma.legalmailpa.it) i propri recapiti telefonici.

6. In caso di emergenza, l'Autorità Marittima ha, comunque, la facoltà di procedere d'ufficio, con spese in danno del proprietario/armatore, all'esecuzione di quelle manovre che si rendessero necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della navigazione e portuale.

Art. 5 – (Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza, che entrerà in vigore alle ore 00:01 del giorno 05 maggio 2025, abroga e sostituisce l'ordinanza n. 15/2019 in data 04.02.2019 richiamata in premessa.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inserzione nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale della Capitaneria di porto di Civitavecchia www.guardiacostiera.it.
3. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone o cose, saranno puniti dagli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dal Titolo V del D. Lgs. 171/2005, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito penale e/o amministrativo.



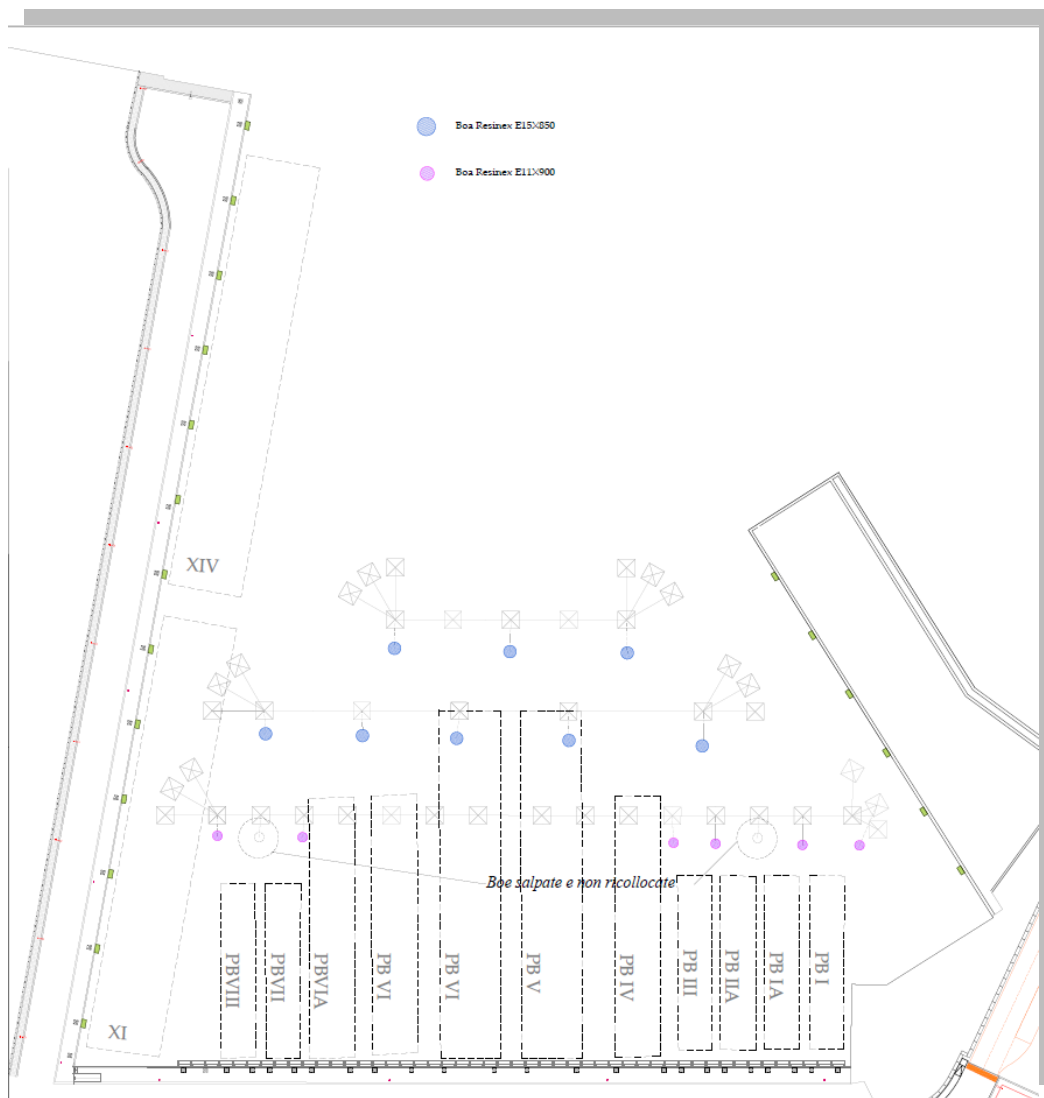
Il Comandante
C.V. (CP) Michele CASTALDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Civitavecchia

Porto storico di Civitavecchia
- Ormeggio unità da diporto alle banchine Michelangelo e Guglielmotti -



Rappresentazione a scopo meramente illustrativo